

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ROSSANA RAMONDETTA

Sentenza n. 1134/2024
Depositata il 22/04/2024
Il Segretario
GUGLIELMO AMATO

Il Presidente
GIUSEPPE LOCATELLI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 17/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
RAMONDETTA ROSSANA, Relatore
ANSALDI PIERO, Giudice

in data 17/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1646/2023 depositato il 25/05/2023

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli, 2 26100 Cremona CR

elettivamente domiciliato presso dp.cremona@pce.agenziaentrate.it

contro

~~Cremona Direzione Provinciale Di Cremona~~

Difeso da

Enrico Giancarlo Cistriani - CSTNCG69D07D1500

ed elettivamente domiciliato presso avvenricogiancarlocistriani@puntopec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 110/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CREMONA sez. 1 e pubblicata il 25/11/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 3T004859 REGISTRO 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.

Resistente/Appellato: Dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Direzione Provinciale di Cremona notificava al ~~Contribuente~~ un avviso di liquidazione con il quale richiedeva il pagamento dell'imposta fissa di registro in relazione ad una clausola penale apposta ad un contratto di locazione.

La contribuente adiva la Corte di giustizia tributaria di Cremona lamentando violazione dell'art. 21 del DPR n. 131/1986, stante la natura vincolata della clausola penale, dipendente dalla obbligazione principale, il contratto di locazione, in relazione alla quale assume carattere del tutto accessorio, con mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale.

Precisava, altresì, che il contratto di locazione comprendeva più disposizioni tra loro inscindibilmente connesse, volte a costituire e disciplinare un unico rapporto giuridico.

L'Ufficio si costituiva in giudizio insistendo per la correttezza del proprio operato.

La Corte adita accoglieva il ricorso, stante il carattere di accessorietà della clausola rispetto al contratto di locazione, avente una mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la pretesa risarcitoria, non avendo una propria autonomia, distinta da quella del contratto, né sarebbe manifestazione di una volontà negoziale ulteriore e distinta rispetto a quella che si manifesta con la stipula del contratto principale, in quanto lo scopo del contratto nel suo complesso - compresa la clausola penale - rimane unico e consiste nel disciplinare e garantire l'esatto, reciproco,

tempestivo adempimento delle obbligazioni principali reciprocamente assunte.

Propone gravame l'Ufficio lamentando l'erroneità della sentenza atteso che la clausola penale soggiacerebbe a quanto previsto dall'art. 27 del TUR, per il quale "Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa".

Richiama il disposto dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto si tratterebbe della fattispecie in cui un atto contiene più disposizioni non derivanti necessariamente per loro intrinseca natura le une dalle altre.

Pertanto, la clausola avrebbe natura accessoria in quanto non afferente le prestazioni tipiche del contratto di locazione, ma avrebbe altresì natura autonoma poiché non correlata al contenuto ed alla causa del contratto, ma al mancato o non corretto adempimento dello stesso.

Gli effetti della penale non discenderebbero dal contratto, ma da un evento esterno allo stesso, ossia l'inadempimento o il tardivo adempimento di determinate prestazioni.

Evidenzia, altresì, che la clausola penale sarebbe legata a una condizione sospensiva, i cui effetti sarebbero collegati al verificarsi di un evento successivo alla registrazione del contratto, con la diretta conseguenza che, ai fini dell'imposta di registro, troverebbe applicazione la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986.

~~Il contribuente~~ si è costituito in giudizio insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

Successivamente, con memoria 28 marzo 2024, l'Ufficio ha comunicato di avere annullato in autotutela l'atto impositivo e, congiuntamente con il ~~contribuente~~ appellato, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Ufficio appellante ha comunicato di avere annullato in autotutela l'avviso di liquidazione ed ha chiesto l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di lite; in calce alla memoria 28 marzo 2024 dell'Ufficio, il difensore ~~Giuseppe Locatelli~~ appellato ha dichiarato di aderire alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Componente Estensore

(Rossana Ramondetta)

Il Presidente

(Giuseppe Locatelli)